

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 09032/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9032 del 2021, proposto da

Fabiana Costanzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Goffredo Guerci non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

. del Decreto del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Vibo Valentia n. 4165 del 21.08.2021, con il quale la ricorrente veniva esclusa dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia (per le classi di concorso A045 e A047) delle GPS della Provincia di Vibo Valentia; 2. ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del

03.03.2021 avente ad oggetto la “Costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10/7/2020, n. 60” e dell'Avviso MI dell'8.07.2021 di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi, nella parte in cui non prevedono espressamente l'inserimento con riserva dei candidati, quale la ricorrente, che ha conseguito il titolo di abilitazione all'estero e che ha avviato la procedura di riconoscimento in Italia del suddetto titolo entro il 31.07.2021; 3. ove, altresì, occorra della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25089 del 06.08.2021 e del DM 242 del 30.07.2021 per quanto di ragione e nei limiti di interesse; 4. nonché di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto, **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA** del diritto della ricorrente all'inserimento, anche con riserva, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze della provincia di Vibo Valentia per l'anno scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posto comune (per le classi di concorso A045 e A047).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la ricorrente non ha indicato nel ricorso il nominativo del

controinteressato, né ha specificato a quale titolo abbia effettuato la notifica a un terzo soggetto senza specificarne l'appartenenza a una data categoria;  
ritenuto in ogni caso che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale oM 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;  
ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

Rinvia all'udienza pubblica del 5 aprile 2022.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Emiliano Raganella**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**